

Regolamento di Assemblea degli Azionisti di Ferretti S.p.A.

Approvato dall'Assemblea ordinaria in data 18 maggio 2023

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**” o la “**Società**”) e, in quanto compatibile dell’assemblea degli obbligazionisti, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e dello Statuto sociale (di seguito lo “**Statuto**”).
- 1.2 Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme di legge, regolamentari, e statutarie *pro tempore* vigente, cui si fa espresso rinvio, riguardanti l’assemblea della Società (l’“**Assemblea**”). In caso di contrasto tra le previsioni del presente Regolamento e le disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, le seconde prevarranno.
- 1.3 Il Regolamento, approvato dall’Assemblea ordinaria in data 18 maggio 2023, reperibile sul sito *internet* della Società www.ferrettigroup.com nelle sezioni (“*Investor Relations Milano/Corporate Governance*” e “*Investor Relations Hong Kong/Corporate Governance*”), è altresì a disposizione di coloro che sono legittimati ad intervenire all’Assemblea presso la sede legale della Società, nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. Il Regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- 1.4 Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare in merito all’adeguamento delle disposizioni del Regolamento che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

CAPO II COSTITUZIONE

Articolo 2

Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

- 2.1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente, nonché ai sensi dello Statuto.
- 2.2. Possono partecipare all’Assemblea, senza alcuna formalità, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale, Direttore Finanziario e/o altri dirigenti; allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e d’intervento, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del gruppo, rappresentanti della società di revisione e altri soggetti, la cui partecipazione sia ritenuta utile dal presidente dell’Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 2.3. Possono assistere all’Assemblea, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea. Gli accrediti devono

pervenire presso il luogo in cui l'Assemblea è convocata ai sensi dello Statuto entro le ore 24 del giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.

- 2.4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2.2 e 2.3 del presente articolo.
- 2.5. La Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, fatta salva l'applicazione di norme che derogano a quanto sopra.

Articolo 3

Legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione

- 3.1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza, all'intervento e al voto.
- 3.2. Coloro che hanno diritto di intervenire in e assistere all'Assemblea devono esibire ai soggetti incaricati dalla Società all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione un documento di identificazione personale in corso di validità e le eventuali deleghe ricevute unitamente a fotocopia del documento d'identità del soggetto delegante. I soggetti incaricati rilasciano apposito documento di ammissione alla riunione, da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e idonei strumenti, anche elettronici, da utilizzare in modo strettamente personale per segnalare l'ingresso e l'uscita dall'area Assembleare e per le operazioni di voto e che devono essere da essi custoditi, avvalendosi se del caso dell'assistenza dei soggetti incaricati dalla Società, fino alla restituzione da avvenire al momento dell'allontanamento dal luogo ove si tiene l'Assemblea.
- 3.3. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci intervenuti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Società, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Le eventuali deleghe devono essere sottoscritte - se persona fisica - dall'instatario delle azioni o - se persona giuridica - da suo Legale Rappresentante o soggetto munito di poteri. Qualora i soggetti cui spetta il diritto di voto agiscano per conto di propri clienti o, comunque, per conto terzi, questi possono indicare come rappresentanti i soggetti per conto dei quali agiscono ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
- 3.4. I promotori che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto e i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'orario della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 3.5. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito solamente una volta completato il procedimento di identificazione personale e di verifica della legittimazione ad intervenire.
- 3.6. In ogni caso, gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

- 3.7. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide il Presidente, sentito il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, un sindaco effettivo.
- 3.8. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.
- 3.9. Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'Assemblea vengano registrati con strumenti audio e/o video, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea.
- 3.10. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 3.9 che precede, non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'Assemblea, ulteriori strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video e similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente, fermo restando il rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali.
- 3.11. Nel caso in cui l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, le modalità di legittimazione all'intervento, nonché di partecipazione (idonee a garantire l'identificazione dei soggetti legittimati, nonché il corretto svolgimento dei lavori assembleari) verranno specificate nell'avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Articolo 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

- 4.1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata nello Statuto.
- 4.2. Il Presidente è assistito da un segretario dell'Assemblea, anche non socio (il "**Segretario**"), nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Presidente può, quando necessario o ritenuto opportuno, affidare le funzioni di Segretario ad un notaio. Il Segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia anche non soci.
- 4.3. Il Presidente può altresì farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti e di effettuare comunicazioni.
- 4.4. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea nonché la regolare costituzione della stessa.
- 4.5. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
- 4.6. Il Presidente verifica e comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale da essi rappresentata. Sotto la sua direzione viene redatto un foglio di presenza

nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti. Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla Società e dichiarati in apertura di ogni Assemblea ai sensi di legge.

- 4.7. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita e rese le dichiarazioni prescritte dalla legge, dichiara aperti i lavori assembleari.

CAPO III DISCUSSIONE

Articolo 5

Ordine del giorno

- 5.1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea il Presidente dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti, il Presidente, se la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea non si oppone, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento.
- 5.2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata espressa richiesta approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che la Società ha preventivamente messo a disposizione degli interessati, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 6

Interventi e repliche

- 6.1. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci, al Direttore Generale, Direttore Finanziario e/o altri dirigenti, e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- 6.2. Nell'esercizio di tale funzione, il Presidente si attiene al principio secondo cui tutti i soggetti legittimati all'intervento hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di Statuto e del presente Regolamento.
- 6.3. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti in discussione, avuto riguardo a quanto previsto dal presente articolo, stabilisce all'atto dell'apertura della discussione una regolamentazione circa la durata dei singoli interventi e delle repliche, in ossequio a quanto previsto nel successivo articolo 6.8.
- 6.4. La richiesta di prendere la parola viene formulata in corso di seduta, secondo le modalità stabilite dal Presidente (ai sensi del successivo articolo 6.7) e deve indicare l'argomento all'ordine del giorno cui essa si riferisce.
- 6.5. Il Presidente, prima di dare inizio alla discussione, dà conto per ciascun punto, delle domande eventualmente pervenute prima dell'Assemblea e delle risposte eventualmente fornite.
- 6.6. I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno

degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti agli stessi. I consiglieri, i sindaci, il Direttore Generale, Direttore Finanziario e altri dirigenti, ove ritenuto necessario, possono chiedere al Presidente di intervenire nella discussione. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.

- 6.7. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.
- 6.8. I soggetti legittimati all'intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento per ogni argomento all'ordine del giorno, fermo restando quanto previsto al seguente articolo 6.9. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non superiore di norma a 5 (cinque) minuti, il tempo a disposizione di ciascun soggetto legittimato all'intervento per svolgere il proprio intervento, fermo restando quanto previsto al seguente articolo 6.10. Trascorso il tempo stabilito, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei 2 (due) minuti seguenti e, nel caso di interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti all'ordine del giorno può togliere la parola e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione, in ossequio a quanto previsto dal successivo articolo 8.2, lett. a).
- 6.9. Tenuto conto della rilevanza dell'argomento in discussione, coloro che sono già intervenuti possono chiedere al Presidente di prendere la parola una seconda volta nel corso della discussione nel medesimo argomento, per una durata di norma non superiore a due minuti, al fine di effettuare una replica.
- 6.10. Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il Direttore Generale, Direttore Finanziario e altri dirigenti ove ritenuto necessario, e coloro che lo assistono ai sensi del presente Regolamento per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dagli Azionisti prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. Il Presidente ha facoltà di non dare risposta a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute.
- 6.11. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione, nessun soggetto legittimato all'intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Articolo 7

Sospensione e rinvio dell'Assemblea

- 7.1. Fermo quanto previsto dallo Statuto, i lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per un breve periodo, motivandone le ragioni.
- 7.2. Fermo quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'Assemblea - con deliberazione assunta a

maggioranza semplice su proposta del Presidente - può decidere di aggiornare i lavori assembleari o di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi nei termini di legge e, comunque, in un termine congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Articolo 8

Poteri del Presidente

- 8.1. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi.
- 8.2. Al Presidente compete mantenere l'ordine nell'Assemblea, garantire il corretto svolgimento dei lavori e reprimere abusi del diritto di intervento. A questi effetti, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola:
 - (i) qualora il soggetto legittimato all'intervento prenda la parola senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;
 - (ii) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - (iii) previa ammonizione, in caso di interventi ripetitivi, di disturbo o impedimento all'intervento degli altri partecipanti;
 - (iv) nel caso in cui il soggetto legittimato all'intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
 - (v) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
- 8.3. La parola può essere tolta anche mediante disattivazione del microfono o del collegamento audio dell'intervenuto.
- 8.4. Ove tale ammonizione non sortisca apprezzabile effetto, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'Assemblea per tutta la durata della discussione.
- 8.5. In tal caso, la persona esclusa, ove sia tra i soggetti legittimati all'intervento, può essere riammessa dall'Assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.
- 8.6. Qualora si verificano situazioni tali che ostacolano lo svolgimento della discussione, il Presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società o delle società controllate, rispondono dopo ciascun intervento, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a 2 ore. Ultime le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
- 8.7. Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione, nessun intervenuto può prendere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO IV VOTAZIONE

Articolo 9

Operazioni preliminari

- 9.1. Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione a norma del presente Regolamento e verifica il numero dei soggetti legittimati all'intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.
- 9.2. Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno, anche tenuto conto della eventuale natura di proposte fra loro alternative, e può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Votazione

- 10.1. La votazione avviene a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quali delle seguenti modalità di espressione del voto adottare: (i) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i legittimati all'intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea; (iv) a mezzo di modalità elettroniche. Non è consentito il voto per alzata di mano.
- 10.2. In caso di voto a mezzo schede, queste costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa, le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli incaricati. Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli intervenuti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente Regolamento e dal Presidente dell'Assemblea. Le schede sono consegnate dagli incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.
- 10.3. Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, può procedere alla nomina di scrutatori, anche non soci, incaricati di effettuarne lo spoglio. Gli scrutatori, se nominati, sottoscrivono un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate da conservarsi agli atti della Società.
- 10.4. In caso di voto a mezzo modalità elettroniche il sistema di voto elettronico adottato deve garantire, in ogni caso, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni. Nelle votazioni elettroniche i diritti di voto sono esercitati simultaneamente, nel momento in cui il Presidente dichiara aperta la votazione.
- 10.5. Il voto per corrispondenza o mediante mezzi elettronici è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative applicabili.
- 10.6. Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti

dallo Statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle eventuali liste, ove previste, presentate per la nomina e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) salvo che venga presentata specifica richiesta approvata dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente dà lettura dei *curriculum vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per l'elettorato passivo alla carica di consigliere o sindaco di una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (iii) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

- 10.7. I soggetti aventi diritto di voto che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano effettuato le votazioni secondo le modalità indicate, sono considerati astenuti.
- 10.8. I soci che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.
- 10.9. I legittimati che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea ovvero, a seconda del caso, al notaio per la verbalizzazione. Qualora, per effetto della normativa applicabile del luogo ove le azioni della Società sono quotate, un socio debba astenersi dall'esprimere il proprio voto rispetto ad una determinata deliberazione, qualsiasi voto espresso da tale socio o per suo conto in violazione di tale normativa, non sarà tenuto in considerazione nella determinazione del quorum deliberativo. A scanso di equivoci, le azioni di cui tale socio sia titolare saranno conteggiate ai fini del quorum costitutivo.
- 10.10. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, proclama all'Assemblea i risultati delle votazioni e dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. Di tali risultati deve essere dato conto nel verbale di adunanza. In caso di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto.
- 10.11. Esaurite la discussione e la votazione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

- 11.1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 11.2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.